

STATUTO DEL ROTARY CLUB LIVORNO "MASCAGNI"

(Conforme allo Statuto-tipo dei Rotary Club ed. 2001)

Articolo 1 – DEFINIZIONI

Così come sono impiegati in questo Statuto e se il contesto non indica altrimenti, i termini in questo articolo hanno il seguente significato:

1. Consiglio : il Consiglio Direttivo del club.
2. Regolamento : il Regolamento del club.
3. Consigliere : un membro del Consiglio Direttivo.
4. Socio : un socio attivo del club.
5. RI : il Rotary International.
6. Anno : l'anno rotariano che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

Articolo 2 – DENOMINAZIONE

Il nome di quest'organizzazione è: Rotary Club di LIVORNO "MASCAGNI"

(Membro del Rotary International).

Articolo 3 – LOCALITA' DEL CLUB

I limiti territoriali di questo club sono i seguenti: Comuni di Livorno e territorio circostante.

Articolo 4 – SCOPO

Lo Scopo del Rotary è di diffondere l'ideale del servire, inteso come motore e propulsore d'ogni attività. In particolare esso si propone di:

- 1° promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri membri per renderli meglio atti a servire l'interesse generale;
- 2° informare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni; riconoscere la dignità d'ogni occupazione utile e far sì che esse vengano esercitate nella maniera più degna, quali mezzi per servire la società;

- 3° orientare l'attività privata, professionale e pubblica d'ogni membro del club al concetto di servizio;
- 4° propagare la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti le più svariate attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Articolo 5 – RIUNIONI

§ 1 – Riunioni regolari

- (a) **Giorno e Ora:** Il club si riunisce una volta la settimana nel giorno e all'ora indicati nel suo Regolamento.
- (b) **Cambiamenti:** Per validi motivi, il Consiglio può rimandare una riunione ad un'altra data (ma entro quella della riunione successiva), oppure può spostarla ad un'ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.
- (c) **Cancellazione:** Il Consiglio può cancellare una riunione se essa cade in un giorno di festa, in caso di decesso di un socio del club, o nell'eventualità di un conflitto armato che può mettere a repentaglio le vite dei soci. Il Consiglio può cancellare al massimo quattro riunioni all'anno per cause diverse da quelle sopra indicate, ammesso che si riunisca almeno tre volte di seguito.

§ 2 – Riunione annuale

.Il Regolamento stabilisce che la riunione annuale per l'elezione dei dirigenti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre.

Articolo 6 – EFFETTIVO.

- § 1 – **Requisiti generali.** Il Club si compone d'individui adulti di buona volontà e di buona reputazione professionale.
- § 2 – **Tipi d’Affiliazione.** Il club ammette due tipi di soci: attivi e onorari.
- § 3 – **Soci attivi.** Può essere ammesso quale socio attivo del club chiunque sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 5, § 2 dello Statuto del R.I..(vedi nota n.1 in calce)
- § 4 – **Trasferimento di un ex rotariano.** Un socio può proporre come socio attivo del club un individuo proveniente da un altro club, la cui affiliazione sia terminata in

seguito al trasferimento dell'attività professionale al di fuori dei limiti territoriali del club originario. L'ex socio può essere anche proposto dal club di provenienza.

§ 5 – Doppia affiliazione. Nessuno può essere socio attivo di questo e di un altro club. Nessuno può essere contemporaneamente socio attivo e onorario del club. Nessuno può essere socio attivo di questo club e socio di un club Rotaract

§ 6 – Soci onorari.

(a) – **Eleggibilità.** Possono essere ammessi come soci onorari del club, e per un periodo stabilito dal consiglio individui che si siano distinti al servizio degli ideali rotariani. Tali individui possono essere soci onorari di più di un club.

(b) – **Diritti e privilegi.** I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota d'ammissione e delle quote sociali, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche all'interno del club e non rappresentano alcuna classifica, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere d'ogni altro privilegio. L'unico diritto e privilegio di cui i soci onorari godono presso un altro club, è quello di visitarlo senza essere ospiti di un Rotariano.

§ 7 – Titolari di cariche pubbliche . I soci che assumano una carica pubblica per un periodo limitato di tempo continueranno a rappresentare la classifica originale anziché quella della carica temporanea. Fanno eccezione alla regola le cariche giudiziarie e quelle presso istituzioni scolastiche di vario livello.

§ 8 – Impiego presso il Rotary International. Chiunque sia dipendente del R.I. può essere anche socio del club.

Articolo 7 – CLASSIFICHE.

§ 1 – Provvedimenti generali.

(a) **Attività principale.** Ogni socio è classificato in base alla sua attività professionale. La classifica è quella che descrive l'attività principale del socio o della ditta, società o ente cui fa parte.

(b) **Rettifiche.** Se le circostanze lo richiedono, il consiglio direttivo può rettificare o adattare la classifica di qualsiasi socio. In tal caso il socio sarà informato della modifica ed avrà il diritto ad esprimere il proprio parere in proposito.

§ 2 – Restrizioni. Il club non può ammettere un socio attivo in una classifica che sia già rappresentata da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di 50 soci, nel qual caso può ammettere un socio attivo in una classifica, purché il numero dei suoi

rappresentanti non superi il 10% dei soci attivi del club. Il numero complessivo dei rappresentanti di una classifica non include i soci pensionati. Se un socio cambia classifica, può mantenere la propria affiliazione al club nella nuova classifica indipendentemente da queste restrizioni.

Articolo 8 – ASSIDUITA'.

§ 1 – Provvedimenti generali. Ogni socio del club è tenuto a partecipare alle riunioni regolari dello stesso. Un socio è considerato presente ad una riunione regolare se vi partecipa per almeno il 60% del tempo, o se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra in maniera soddisfacente che l'assenza è dovuta a motivi validi, o ancora se recupera in uno dei modi seguenti:

(a) – 14 giorni prima o dopo la riunione. Se quattordici (14) giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il socio

(1) partecipa per almeno il 60% del tempo alla riunione regolare di un altro club o di un club provvisorio;

(2) partecipa alla riunione regolare di un club Rotaract o Interact, di un Gruppo Rotariano Comunitario, di un club Rotaract o Interact provvisorio, o ad un Gruppo Rotariano Comunitario provvisorio;

(3) partecipa ad un Congresso del RI, ad un Consiglio di legislazione, ad un'Assemblea Internazionale, ad un Istituto del Rotary per dirigenti passati e presenti del R.I., ad un istituto del Rotary per dirigenti passati, presenti ed entranti del R.I., o a qualsiasi altra riunione convocata con l'approvazione del Consiglio Centrale del R.I. (o del presidente del R.I., che agisca per conto del Consiglio), ad un congresso multizonale del Rotary, ad una riunione di una commissione del R.I., ad un Congresso distrettuale, ad un'Assemblea Distrettuale, ad una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio Centrale del R.I., alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal Governatore, o ad una riunione intracittadina di club regolarmente annunciata;

(4) si presenta all'ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club con l'intenzione di parteciparvi, ma non può perché la riunione non ha luogo;

(5) partecipa ad un progetto di servizio del club, ad un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo Consiglio ;

(6) partecipa ad una riunione del Consiglio, o, se autorizzato dal medesimo, ad una riunione di una commissione cui è stato assegnato.

Qualora un socio si trovi al di fuori del paese in cui risiede per più di quattordici (14) giorni, i limiti di tempo non sono imposti, così da permettere al socio di prendere parte, in qualsiasi momento, alle riunioni nel paese in cui si trova, che saranno considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto prendere parte durante il soggiorno all'estero.

(b) – All'epoca della riunione. Se, all'epoca della riunione, il socio si trova

- (1) in viaggio per via possibilmente diretta verso o da una delle riunioni indicate alla lettera (a) (3) del presente comma;
- (2) in viaggio per affari rotariani, come dirigente, membro di una commissione del R.I., o amministratore della Fondazione Rotary;
- (3) in viaggio per affari rotariani, come rappresentante speciale del Governatore distrettuale in occasione della formazione di un nuovo club;
- (4) in viaggio per affari rotariani, come dipendente del R.I.;
- (5) direttamente ed attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal distretto, dal R.I. o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l'assenza;
- (6) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal Consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione.

(c) – Assenze prolungate per trasferte di lavoro. Se il socio, trovandosi in trasferta all'interno del paese in cui risiede per un prolungato periodo di tempo e avendo ottenuto il consenso del proprio club e di un club designato, partecipa alle riunioni di quest'ultimo.

§ 2 – Assenze giustificate. L'assenza di un socio è giustificata se

- (a) – tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal Consiglio. Il Consiglio può giustificare l'assenza di un socio per motivi che considera validi e sufficienti;
- (b) – l'età del socio e i suoi anni d'affiliazione ad uno o più club, combinati insieme, equivalgono ad un minimo di 85 anni ed il socio ha comunicato per iscritto al segretario del club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo il permesso del consiglio.

§ 3 – Assenze di Dirigenti del RI. L'assenza di un socio è giustificata se il socio è dirigente del R.I..

§ 4 – Registri delle presenze. Un socio le cui assenze sono giustificate in base a quanto disposto al § 2 lettera (b) del presente articolo non è considerato ai fini del computo delle presenze e delle assenze alle riunioni del club.

Articolo 9 – CONSIGLIERI E DIRIGENTI

§ 1 – Corpo dirigente. Il corpo dirigente del club è rappresentato dal consiglio direttivo, costituito e composto in conformità al regolamento del club.

§ 2 – Autorità. L'autorità del Consiglio si estende a tutti i dirigenti e le commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante un ufficio.

§ 3 – Decisioni del Consiglio. Le decisioni del Consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell'attività del club hanno carattere definitivo e sono soggette solo ad appello del club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di cessare l'affiliazione di un socio, l'interessato può conformemente all'articolo 11, § 6, fare appello al club o avvalersi della clausola arbitrale. In caso d'appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti ad una riunione ordinaria in cui ci sia il numero legale dei partecipanti, purché l'appello sia stato notificato dal segretario ad ogni socio del club almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso d'appello, la decisione del club ha valore definitivo.

§ 4 – Dirigenti. I dirigenti del club sono: il presidente, il presidente eletto ed uno o più vicepresidenti, il segretario, il tesoriere ed il prefetto. Presidente, presidente eletto e vicepresidenti sono membri del consiglio, mentre segretario, tesoriere e prefetto possono esserlo o non esserlo, a seconda di quanto stabilisce il regolamento del club.

§ 5 – Elezione dei dirigenti

(a) Mandato dei dirigenti (presidente escluso). I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal Regolamento del club e, tranne il presidente, entreranno in carica il 1° luglio immediatamente successivo all'elezione e restano in carica per il periodo relativo alla stessa, o fino all'elezione e all'insediamento dei loro successori.

(b) Mandato Presidenziale. Il presidente è eletto, in base a quanto stabilito dal Regolamento del club, non più di due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima del giorno in cui entra in carica. Il presidente serve come presidente eletto per l'anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale dura un (1) anno, dal 1 luglio al 30 giugno successivo o fino all'elezione e all'insediamento di un successore.

(c) Qualifiche. Tutti i dirigenti e i membri del consiglio sono soci in regola del club. Il presidente eletto è tenuto a partecipare al seminario d'istruzione dei presidenti eletti e all'assemblea distrettuale a meno che non ne sia dispensato dal governatore-eletto. In tal caso, il presidente eletto invia in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori.

Articolo 10 – QUOTE SOCIALI

Ogni socio è tenuto a pagare una quota d'ammissione e quote sociali annuali, come stabilito dal Regolamento, con l'eccezione dei soci provenienti da altri club, i quali, se ammessi al club, non devono pagare una seconda quota d'ammissione (articolo 6 § 4)

Articolo 11 – DURATA DELL'AFFILIAZIONE

§ 1 – Durata. L'affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.

§ 2 – Cessazione automatica

(a) Qualifiche. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti d'appartenenza; tuttavia:

(1) il Consiglio può dare ad un socio che si trasferisca al di fuori del territorio del club un permesso speciale di un (1) anno al massimo, per consentirgli di visitare un club nella comunità in cui si trasferisce e farvisi conoscere, purché il socio mantenga la stessa classifica e continui a soddisfare gli altri requisiti d'appartenenza al club;

(2) il Consiglio può consentire al socio che si trasferisca al di fuori del territorio del club di mantenere l'affiliazione, purché il socio mantenga la stessa classifica e continui a soddisfare gli altri requisiti d'appartenenza al club;

(3) un socio che perda, senza intenzione, la propria classifica può conservarla e ottenere un permesso di un (1) anno al massimo per trovare un altro impiego all'interno della classifica attuale o di una nuova. Detto socio deve continuare a soddisfare gli altri requisiti d'appartenenza al club. L'affiliazione cesserebbe solo al termine del periodo del periodo coperto dal permesso.

(b) Riammissione. Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla lettera (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la classifica precedente o richiedendone una nuova, senza dover pagare una seconda quota d'ammissione.

(c) Cessazione d'affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa automaticamente d'essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l'affiliazione onoraria in qualsiasi momento.

§ 3 – Cessazione per morosità

(a) Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro 30 giorni successivi alla scadenza, è invitato a versarle dal Segretario mediante un sollecito scritto inviato all'ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, annullare l'affiliazione del socio.

(b) Riammissione. Il Consiglio può riammettere un socio che abbia perso l'affiliazione al club, previa domanda e sistemazione di tutte le pendenze. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria classifica è stata nel frattempo occupata.

§ 4 – Cessazione per assenza abituale

(a) Percentuale d'assiduità. Un socio deve:

(1) partecipare ad almeno il 60% delle riunioni regolari del proprio club o di un altro (come eventuale forma di recupero), in ciascuno dei due semestri dell'anno sociale;

(2) partecipare ad almeno il 30% delle riunioni regolari del proprio club in ciascuno dei due semestri dell'anno sociale. I soci che non soddisfano questi requisiti perdono l'affiliazione al club, a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi.

(b) Assenze consecutive. Un socio che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all'articolo 8 § (2) o (3), e che risulti assente a quattro riunioni consecutive, sarà informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all'affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, con la maggioranza dei voti, cessare l'affiliazione.

§ 5 – Cessazione per altri motivi.

(a) Motivi validi. Il Consiglio può cessare l'affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l'appartenenza al club, o per altri motivi validi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri, durante una riunione convocata per l'occasione.

(b) Preavviso. Prima di intervenire come indicato alla lettera (a) del presente §, il consiglio provvederà a informare il socio delle intenzioni, mediante un preavviso di

almeno dieci (10) giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio avrà inoltre il diritto a esporre di persona le proprie ragioni davanti al Consiglio. Il preavviso sarà recapitato di persona o mediante raccomandata all'ultimo indirizzo noto del socio.

(c) Sospensione della classifica. Una volta che il consiglio ha cessato l'affiliazione di un socio per i motivi sopra esposti, il club non ammetterà un altro socio nella stessa classifica dell'ex socio, fintanto che non sarà scaduto il termine per gli appelli e non sarà annunciata la decisione ultima del club o degli arbitri.

§ 6 – Diritto d'appello o cessazione per decisione arbitrale

(a) Preavviso. Entro sette (7) giorni dalla decisione del consiglio di cessare l'affiliazione, il segretario invia al socio comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi quattordici (14) giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una decisione arbitrale, come stabilito all'articolo 15.

(b) Convocazione dell'appello. In caso d'appello, il consiglio decide la data in cui sarà discusso, ad una riunione regolare del club entro ventuno (21) giorni dalla ricezione della richiesta d'appello. Ogni socio dev'essere informato dell'argomento particolare della riunione con almeno cinque (5) giorni di anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club.

(c) Arbitrato. In caso di arbitrato, ognuna delle parti nomina un arbitro e gli arbitri nominano un giudice. Arbitri e giudice devono essere soci di un Rotary club.

(d) Appello. In caso d'appello, la decisione del club avrà carattere definitivo per tutte le parti e non sarà soggetta ad arbitrato.

(e) Decisione arbitrale. In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo, del giudice avrà carattere definitivo per tutte le parti e non sarà soggetta ad appello.

§ 7 – Decisioni del Consiglio. La decisione del Consiglio diventa definitiva in mancanza d'appello al club o di richiesta d'arbitrato.

§ 8 – Dimissioni. Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.

§ 9 – Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale. Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al club perde ogni diritto sui fondi od altri beni appartenenti al club.

Articolo 12 – AFFARI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI

§ 1 – Argomenti appropriati. Il benessere generale della comunità, della nazione e del mondo interessa naturalmente i soci del club e ogni questione pubblica che abbia a che fare con tale benessere dev'essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni del club, in modo che i soci possano farsi un'opinione personale. Ciò nonostante, il club non deve esprimere opinioni in merito ad alcun provvedimento controverso in sospenso.

§ 2 – Neutralità. Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute, durante le sue riunioni, i meriti o i demeriti di tali candidati.

§ 3 – Apoliticità.

(a) Risoluzioni e giudizi. Il club non può adottare né diffondere risoluzioni o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.

(b) Appelli. Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.

§ 4 – Celebrazione delle origini del Rotary. La settimana in cui ricorre l'anniversario della fondazione del Rotary (23 Febbraio) è stata designata "Settimana della Pace della Comprensione Mondiali ". Durante questa settimana, il club celebra il Servizio Rotariano, riflettere sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la buona volontà nella comunità e nel resto del mondo.

Articolo 13 – RIVISTE ROTARIANE

§ 1 – Abbonamento obbligatorio. A meno che il club non sia stato dispensato dal Consiglio Centrale, in conformità con il regolamento del R.I., dall'osservare gli obblighi stabiliti nel presente articolo, ogni socio deve, per la durata della affiliazione, abbonarsi alla rivista ufficiale del Rotary Internazionale o ad una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio Centrale. L'abbonamento è pagato ogni sei (6) mesi, fintanto che dura l'affiliazione del socio al club e fino al termine del semestre in cui il socio cessa eventualmente di far parte del club.

§ 2 – Riscossione. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti di tutti i soci per semestri anticipati e di trasmetterli alla Segreteria del RI o all'ufficio della pubblicazione rotariana prescritta, in base a quanto stabilito dal Consiglio Centrale del R.I..

Articolo 14 – ACCETTAZIONE DELLO SCOPO E OSSERVANZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Con il pagamento della quota d'ammissione e delle quote sociali, il socio accetta i principi del Rotary, quali sono espressi nel suo scopo e impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento di questo club e ad esserne vincolato e soltanto a tali condizioni ha diritto ai privilegi del club. Nessun socio può essere dispensato dall'osservanza dello Statuto e del Regolamento adducendo la scusa di non averne ricevuta copia.

Articolo 15 – ARBITRATO

In caso di controversia tra un socio o un ex socio e il club, un suo dirigente o il consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione del consiglio e che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia sarà deferita, mediante richiesta al segretario da una delle due parti, a un collegio arbitrale. La procedura da seguire in tal caso è indicata all'articolo 11 § 6 lettere (c) ed (e).

Articolo 16 – REGOLAMENTO

Questo club adotterà un regolamento che non sia in contrasto con lo Statuto o il Regolamento del RI, con le norme per l'amministrazione di una zona, là dove esistano e con il presente statuto. Detto regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato di tanto in tanto secondo le disposizioni in esso contenute.

Articolo 17 – INTERPRETAZIONE

§ 1 – Ogni riferimento a "Rotariano", "Socio", "Dirigente" e ad ognuna delle cariche relative all'amministrazione del club, del distretto e del Rotary Internazionale va inteso anche per le persone di sesso femminile.

§ 2 – L'uso del termine "posta", in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente statuto, implica l'uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest'ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.

Articolo 18 – EMENDAMENTI

§ 1 – Modi. Salvo per quanto stabilito al § 2 di questo articolo, il presente statuto può essere emendato solo dal Consiglio di Legislazione nel modo stabilito dal Regolamento del RI per l'emendamento del medesimo.

§ 2 – Emendamento dell'Articolo 2 e dell'Articolo 3. Gli articoli 2 (Nome) e 3 (Località del club) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione regolare del club cui sia presente il quorum, mediante voto affermativo della maggioranza dei soci presenti e votanti, purché la proposta d'emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti i soci almeno dieci (10) giorni prima della riunione e purché tale emendamento sia sottoposto all'approvazione del Consiglio Centrale del R.I. ed entri in vigore solo dopo tale approvazione.

NOTE

Nota 1 : Statuto del RI – Articolo 5 – Effettivo

§ 2 – Composizione dei club

Un Rotary Club è composto di soci attivi, cioè da persone adulte, di buona volontà, che godono di ottima reputazione professionale e che siano:

1. Titolari, soci, rappresentanti legali o direttori di un'impresa o che esercitino un'attività o una professione rispettabile e riconosciuta; oppure
2. detentori di un'importante posizione in un'impresa o professione rispettabile e riconosciuta. o in una filiale o agenzia della stessa, con funzioni direttive e autorità decisionale;
3. individui che si sono ritirati da una delle professioni indicate ai n.ri 1 e 2 e che siano domiciliate o lavorino nella località del club o nelle zone circostanti. Un socio attivo che si trasferisce dalla località del proprio club in un'altra località può conservare la sua affiliazione al club, purché abbia ottenuto il consenso del Consiglio e continui a rimanere attivo nella stessa classifica. Se un socio si ritira dalla sua attività o se un socio con almeno tre anni di servizio cambia domicilio o luogo di lavoro per cui non soddisfa più i requisiti del Club precedente relativi alla località, il club può consentirgli di continuare la sua associazione senza cambiare classifica.

L'effettivo di un club deve essere ben equilibrato e non deve essere dominato da un tipo di attività o professione. Un club non può ammettere una persona quale socio attivo in una classifica se cinque o più soci del club già appartengono alla stessa classifica, a meno che il club non abbia più di 50 soci. In tal caso, il club può

ammettere una persona come socio attivo in una classifica purché non si tratti di una classifica con più del 10% dei soci attivi del club. I soci che si sono ritirati dalle loro attività non possono essere inclusi nel numero totale dei soci di una data classifica. Nonostante queste restrizioni, se un socio cambia classifica, il club può consentirgli di continuare la sua affiliazione nella nuova classifica.

Nota 2 : Regolamento del RI – Articolo 2.020 – Località del club

Un club può essere istituito in una località che abbia il minimo numero di classifiche necessarie per l'istituzione di un nuovo club. Nella località possono già esistere uno o più club.